



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 16 del 30/01/2017

OGGETTO : ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.31/2004 : AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE COMUNALE DA PARTE DEL COMUNE DI RUTINO (SA).

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 11,50 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

PROPONENTE: **IL SINDACO**

OGGETTO: **Art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004: autorizzazione all'utilizzazione di un dipendente comunale da parte del Comune di Rutino (SA).**

Considerato che il Comune di Rutino (SA) ha richiesto con nota del 25/01/2017, giusto prot. n. 3118 l'autorizzazione all'utilizzo fuori dell'orario di servizio, del dipendente di questo Comune di Agropoli: arch. Gaetano Cerminara di categoria D, per la gestione, per conto del Comune di Rutino (SA), dei servizi relativi all'ufficio tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"* anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di

contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Ritenuto, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto nell'allegato schema di convenzione;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Dato atto che il dipendente ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro congiunto con il parere favorevole del responsabile d'area presso cui lo stesso presta servizio;

Dato atto infine che il dipendente arch. Gaetano Cerminara, già svolge orario aggiuntivo per n. 6 ore presso il Comune di Cicerale (SA), giusta delibera di G.C. n. 320 del 30/12/2016, e pertanto alla luce di quanto sopra può essere autorizzato a svolgere orario aggiuntivo solo per altre n. 6 ore;

Tutto ciò premesso e considerato, il Sindaco relatore propone che la Giunta Comunale:

- approvi e faccia proprie le valutazioni come sopra illustrate;
- adotti il presente atto, come da dispositivo che segue.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare l'incarico a scavalco a favore del Comune di Rutino (SA), al dipendente a tempo indeterminato: arch. Gaetano Cerminara categoria D posizione economica D5 con il profilo professionale di Funzionario Tecnico;
- 2) Di autorizzare, ex art. 14 del CCNL 22/1/2004 e art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, il suddetto dipendente a svolgere orario aggiuntivo di n. 6 ore a favore del Comune di Rutino (SA), oltre le 36 ore svolte presso il Comune di Agropoli;
- 3) di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Agropoli e l'Ente proponente Comune di Rutino (SA);
- 4) di autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Personale alla stipula della relativa convenzione;
- 5) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Agropoli, lì 27 GEN. 2017

Il Sindaco
f.to **Avv. Francesco Alfieri**

CONVENZIONE

OGGETTO: UTILIZZAZIONE DELL'ARCH. GAETANO CERMINARA DA PARTE DEL COMUNE DI RUTINO (SA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno **2017** il giorno _____ (____) del mese di _____, la dott.ssa _____, in qualità di Segretario Comunale, in rappresentanza del Comune di Rutino (SA):

e

il dott. Giuseppe Capozzolo, Responsabile del Servizio Personale del Comune di Agropoli (SA);

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 3118 del 25/01/2016 il Comune di Rutino (SA) ha richiesto l'utilizzazione del dipendente del Comune di Agropoli, arch. Gaetano Cerminara;
- che con deliberazione della G.C. n. _____ del _____ il Comune di Agropoli ha autorizzato, ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, arch. Gaetano Cerminara, cat. D3, posizione economica D5, con il profilo professionale di Funzionario tecnico - architetto, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Rutino (SA), che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità altresì dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 ed è stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due enti;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

- ART.1 Il Comune di Agropoli autorizza il Comune di Rutino (SA), ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro subordinato, del proprio dipendente arch. Gaetano Cerminara, cat. D3, posizione economica D5, assunto a tempo pieno e indeterminato, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze del Comune stesso per la gestione amministrativa dell'Ente e l'organizzazione dell'ufficio tecnico comunale;
- ART.2 Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Agropoli e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;
- ART.3 L'orario settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art.3 del D.Lgs n.66/2003 e s.m.i. fermo restando che presso il Comune di Agropoli dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 ed il martedì e giovedì anche dalla ore 15 alle ore 18;
- ART.4 Il presente accordo decorre dal giorno 01/02/2018 e sarà valido fino al 30/06/2017, salvo revoca da parte di uno dei due rispettivi organi, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
- ART.5 Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;
- ART.6 Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di quindici giorni previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- ART.7 Per il servizio prestato a favore del Comune di Rutino (SA), all'interno del proprio orario di lavoro, al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria e la posizione economica rivestita. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il

trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (IRAP) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Rutino (SA), saranno corrisposti dal Comune di Agropoli e rimborsati dal Comune di Rutino;

ART.8 Il Comune di Rutino (SA) corrisponderà direttamente al dipendente il rimborso delle spese di viaggio; lo stesso Comune riconoscerà altresì al dipendente, nel caso di attività lavorativa pomeridiana, il buono pasto, così come quantificato in fase di contrattazione decentrata dal Comune di Rutino stesso;

ART.9 Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso;

ART.10 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI AGROPOLI:.....

PER IL COMUNE DI RUTINO:.....

PARERE TECNICO-CONTABILE : Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
VISTA la proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, in ordine alla
sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data 27 GEN. 2017

Il Responsabile del servizio
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Gerardo Santosuosso

IL. SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 02.02.17

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 02.02.17

Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe